

CONTRATTO DI SERVIZIO

ASP/ERS

L'anno duemilanove, il giorno 25 del mese di Marzo 2009,

- il Sig. Carlo Maria Bindella, nato a Acqui Terme (AL) il 6/12/1954, in rappresentanza dell'Azienda di Servizi alla Persona Emanuele Brignole in forza di mandato del CdA del 25 Marzo 2009;

e

- il Sig. Lucasio Venturini, nato a Genova, il 11/10/1943, in qualità di Amministratore Unico di Emanuele Brignole Servizi s.r.l., con sede in Genova

premesse che

- con atto del 13 ottobre 2008 Rep. N. 35202 Raccolta N. 19113 è stata costituita, ai sensi dell'art. 1 della legge della Regione Liguria 25/6/2008, n. 19, la Società Emanuele Brignole Servizi s.r.l. (d'ora innanzi, E.B.S.) finalizzata a svolgere le attività di assistenza agli anziani proprie dell'A.S.P. Brignole (d'ora innanzi, A.S.P.), con particolare riferimento alle persone non autosufficienti;
- E.B.S. è interamente partecipata da A.S.P. ed è sottoposta ai poteri di controllo e vigilanza di quest'ultima secondo il modello dell'*in house providing*;
- si rende pertanto necessario regolare, mediante apposito contratto, i rapporti tra A.S.P. e E.B.S.;

tutto ciò premesso

convengono e stipulano

quanto segue:

ART. 1 – Oggetto del contratto

Il presente contratto, di cui le premesse formano parte integrante, disciplina i rapporti tra A.S.P. e E.B.S. in relazione alle modalità di svolgimento delle attività di cui all'art. 2 dello Statuto della stessa E.B.S..

ART. 2 – Attività di competenza di E.B.S.

In base all'art. 1 della legge regionale n. 19/2008, E.B.S. svolge le attività di assistenza agli anziani proprie dell'A.S.P. con particolare riferimento alle persone non autosufficienti.

In particolare, E.B.S. effettua le seguenti attività:

- assistenza agli anziani attraverso il prevalente svolgimento di attività residenziali a ciclo diurno e continuativo con caratteristiche sanitario-assistenziali, nonché attività domiciliari;
- servizi residenziali a ciclo diurno e/o continuativo e/o temporaneo;
- servizi domiciliari (assistenza socio assistenziale e/o sanitaria, ecc.);
- servizi di supporto alla continuità assistenziale, alla prevenzione e promozione della salute nella terza età;
- tutte le prestazioni di natura assistenziale e socio-sanitaria strumentali allo svolgimento delle suddette attività.

Tenuto conto della necessità di procedere ad una graduale realizzazione dell'oggetto sociale di E.B.S. anche in considerazione delle tempistiche occorrenti per l'assunzione del personale e per la definizione delle procedure di mobilità, le attività di competenza di E.B.S., nel rispetto della eterodeterminazione normativa di settore, sono, in via transitoria, individuate nella scheda tecnica allegata **sub A** che forma parte integrante del presente atto.

La suddetta scheda tecnica è sottoposta a revisione e/o aggiornamento periodico in corrispondenza allo stato di avanzamento delle procedure di mobilità e di assunzione del personale, nonché in relazione alle obiettive esigenze di svolgimento del servizio. A tal fine, la revisione o l'aggiornamento della scheda tecnica sono approvati dal Consiglio di Amministrazione di A.S.P. e, successivamente, sottoposti alla presa d'atto dell'Assemblea di E.B.S..

ART. 3 - Modalità di gestione del servizio


E.B.S. si obbliga con il presente contratto:

- ad effettuare le attività di cui all'art. 2 con la massima diligenza, professionalità e correttezza, nel rispetto del disciplinare tecnico allegato **sub B** (che forma parte



integrante del presente contratto) e, comunque, in conformità agli standards fissati dalla disciplina statale e regionale in materia;

- ad informare la propria attività ai principi di imparzialità, di continuità, di partecipazione, di efficacia, di efficienza e di economicità;
- a rispettare l'atto di indirizzo adottato dal Consiglio di Amministrazione di A.S.P., con il quale sono determinati annualmente, sulla scorta della legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di gestione della Società;
- ad eseguire costanti controlli sulla qualità delle attività svolte;
- ad applicare la Carta dei Servizi adottata dalla ASP E. Brignole;
- ad eseguire le attività con personale adeguato per numero e professionalità, consentendo, o provvedendo autonomamente, alla sua formazione e aggiornamento e alla relativa organizzazione, nonché assumendo su di sé l'alea corrispondente;
- a realizzare, quindi, il servizio affidatole mediante l'impiego di un organico composto da un numero di preposti, impiegati, tecnici, sanitari, ausiliari, assistenti socio sanitari (OTA - OS) ed infermieri, muniti delle necessarie abilitazioni e/o autorizzazioni di legge, variabile in relazione alle effettive esigenze e, comunque, sempre sufficiente alla regolare erogazione del servizio, impegnandosi a garantire la titolarità in capo a tutto il personale incaricato dello svolgimento del servizio delle necessarie abilitazioni e/o autorizzazioni e/o iscrizioni di legge per l'esercizio dell'attività, e, comunque, che lo stesso abbia la professionalità specifica corrispondente alle esigenze tecniche del servizio affidato, nonché l'idoneità sanitaria;
- a fornire ad A.S.P., con periodicità trimestrale, una relazione circa l'andamento gestionale delle attività svolte, le metodologie utilizzate, i costi sostenuti, nonché a segnalare i fatti e le circostanze impreviste suscettibili di incidere sulla regolarità dei servizi;
- ad assicurare la massima collaborazione possibile ad A.S.P. nel caso di verifiche e controlli sulle modalità di svolgimento del servizio, fornendo alla stessa A.S.P. ogni chiarimento richiesto e la relativa documentazione;
- in caso di riscontrata non idoneità tecnica - professionale allo svolgimento



- dell'attività dedotta da parte del proprio personale a provvedere alla sua immediata sostituzione;
- a dare pronto avviso ad ASP di ogni eventuale disfunzione nel servizio, anche se non dovuta a fatto e/o colpa dei propri dipendenti, dalla quale possa derivare responsabilità diretta per eventuali conseguenze in capo agli ospiti e/o a terzi;
 - a manlevare ed a tenere indenne ASP da ogni e qualsiasi richiesta e/o pagamento al quale fosse chiamata in ragione di propri inadempimenti nei confronti del personale incaricato;
 - a richiedere il preventivo assenso ad ASP per eventuali modifiche del proprio statuto della società;
 - a richiedere il preventivo assenso di ASP per l'eventuale esercizio di attività particolari;
 - a dare attuazione, ove necessario, alla pubblicità di cui all'art. 2497 bis c.c..

Nel caso di affidamento a terzi dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture, E.B.S. procederà nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale.

L'approvvigionamento di beni o servizi potrà, inoltre, avvenire mediante gare unitarie che potranno essere espletate da A.S.P. o da E.B.S..


ART. 4 – Livelli qualitativi

E.B.S. impronta la gestione delle proprie attività al rispetto degli standards e dei livelli qualitativi indicati dalla vigente disciplina nazionale e regionale, nonché degli atti di indirizzo adottati dall'A.S.P..

ART. 5 – Controllo, sorveglianza e poteri.

A.S.P. può attivare ed espletare i controlli ritenuti opportuni per la verifica del livello e della regolarità del servizio, avvalendosi di propri funzionari o di collaboratori esterni i cui nominativi saranno preventivamente comunicati a E.B.S..

I controlli sono svolti da A.S.P. con le più ampie facoltà e nei modi più idonei per verificare le modalità di svolgimento delle attività e accertare l'osservanza di tutte le disposizioni stabilite dalla vigente disciplina nazionale e regionale e dal presente



contratto.

A tal fine ASP potrà disporre, con frequenza ragionevole, l'audizione dell'amministratore unico e/o del Presidente e del Direttore generale della società, nonché procedere a ispezioni dirette.

ART. 6 – Impegni dell'A.S.P.

A.S.P. si impegna:

- a cooperare con E.B.S. ed, in particolare, ad adottare gli atti e a porre in essere tutte le attività occorrenti per rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione del presente contratto;
- a trasmettere ad E.B.S. tutte le informazioni occorrenti ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del contratto.

A.S.P. attribuisce a E.B.S. l'uso dei beni immobili e delle strutture, nonché l'utilizzo degli impianti, delle attrezzature e di ogni altro bene necessario o strumentale allo svolgimento del servizio, indicati nel documento allegato **sub C**.

ART. 7 – Personale

E.B.S. applica ai rapporti di lavoro con il proprio personale la disciplina privatistica del codice civile ed il C.C.N.L. Sanità Privata.

Tenuto conto della necessità di procedere ad una graduale realizzazione dell'oggetto sociale di E.B.S. anche in considerazione delle tempistiche occorrenti per l'assunzione del personale e per la definizione delle procedure di mobilità, e valutata quale prioritaria la necessità di garantire la continuità del servizio, A.S.P. provvederà all'assegnazione temporanea del proprio personale dipendente, nella misura occorrente e secondo il modello organizzativo del distacco, presso E.B.S.. Le modalità di assegnazione temporanea saranno regolamentate dal protocollo di intesa allegato **sub D**.

ART. 8 – Durata del contratto

Il presente contratto disciplina i rapporti tra A.S.P. e E.B.S. dal 1/4/2009 al 31/12/2012 sarà rinnovato automaticamente salvo disdetta da darsi 6 mesi prima

della scadenza a mezzo lettera raccomandata.

In ipotesi di caducazione o di risoluzione per qualsivoglia causa del presente contratto il nuovo gestore che subentrerà nel servizio sarà tenuto ad acquisire il personale già impiegato da EBS, nel rispetto degli standard quantitativi e qualitativi stabiliti dalla normativa che sarà vigente al tempo del subentro e dei principi di continuità e qualità dell'assistenza. Detta acquisizione non costituirà né potrà intendersi come trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

ART. 9 – Corrispettivo

PUNTO ①

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P., anche sulla base delle indicazioni del piano programma di cui al successivo art. 10, adotta l'atto di indirizzo per il triennio che determina gli obiettivi di gestione della Società. In particolare, tale atto dovrà contenere l'indicazione del programma delle attività di competenza di E.B.S., nonché del corrispettivo da riconoscere a quest'ultima.

Il corrispettivo dovrà essere calcolato tenendo conto della stima dei costi a carico della Società e dell'andamento gestionale risultante dal Piano Programma di cui al successivo art. 10.

Il corrispettivo, così come sopra indicato, verrà versato a E.B.S. mediante anticipazioni mensili.

In via transitoria per il 2009 e tenuto conto di quanto stabilito all'art. 2 del presente contratto, il corrispettivo viene indicato nella scheda allegata **sub A** allo scopo di consentire la copertura di tutti i costi relativi alle attività svolte dalla stessa Società.

ART. 10 – Programmazione delle attività

PUNTO ②

Entro il 31 ottobre di ogni anno E.B.S. trasmette ad A.S.P. un piano-programma triennale a scorrimento che illustra, per ciascun esercizio, le stime dei costi relativi alle attività previste, nonché le eventuali forme di finanziamento. Tale documento deve contenere il dettaglio degli interventi e delle attività, nonché l'analisi degli scostamenti previsti rispetto al precedente piano triennale.


A.S.P. tiene conto di tale piano-programma ai fini dell'adozione dell'atto di indirizzo

[Handwritten signatures]

ART. 14 – Spese

Tutte le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico di E.B.S..

E.B.S. provvederà, a propria cura e spese, alla registrazione del presente contratto soltanto per il caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d.p.r. n. 131/1986.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a surname that appears to be 'Maffei'.

di cui all'art. 9 del presente contratto.

ART. 11 – Risoluzione del contratto

Il presente contratto si risolve nei seguenti casi:

- a) fallimento di E.B.S.;
- b) gravi inadempienze di E.B.S. agli impegni assunti con il presente contratto, ovvero gravi violazioni di disposizioni normative al rispetto delle quali la stessa E.B.S. sia tenuta.
- c) mancata sostituzione del personale mancante delle qualità tecnico professionali o non in possesso dei requisiti di legge, come indicato nel presente contratto, qualora non sorretta da giusta causa e/o giustificato motivo e se protratta per oltre 3 (tre) giorni.

Nel caso di cui al comma 1. lett. b) e c), A.S.P. contesta a E.B.S. in maniera specifica le inadempienze o le violazioni riscontrate, intimando alla stessa di rimuoverne le cause.

E.B.S. può presentare controdeduzioni entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione di cui al comma 2. Qualora essa non fornisca chiarimenti adeguati nel predetto termine, A.S.P. può risolvere la convenzione ai sensi del presente articolo.

E.B.S. assicura, in ogni caso, la continuità delle attività fino al subentro del nuovo gestore.

ART. 12 – Revoca dell'affidamento

L'affidamento delle attività di cui all'art. 2 può essere revocato da A.S.P. per sopravvenute esigenze di pubblico interesse. In tal caso, nessuno indennizzo può essere riconosciuto a E.B.S..

ART. 13 – Aggiornamento e revisione del contratto

Le parti procederanno agli aggiornamenti e alle revisioni del presente contratto ritenuti opportuni o necessari anche a fronte di sopravvenute circostanze.

